



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

**DETERMINAZIONE N. 275**

OGGETTO: *Ricorso avverso la Regione Piemonte al Consiglio di Stato relativo alle D.G.R. n. 25 e n. 26 del 30/12/2013, e n. 5 del 27/01/2014. Impegno di spesa.*

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DI P.O. AREA SERVIZI - STRUTTURE

**PREMESSO**

che:

- con D.G.R. n. 26/2013, pubblicata sul BUR del 6 febbraio 2014, la Regione Piemonte ha dettato nuove disposizioni in materia di modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti;
- la D.G.R. n. 5/2014 ha specificato i criteri di finanziamento delle prestazioni di assistenza domiciliare in lungoassistenza;

**RILEVATO**

che:

- tali deliberazioni spostavano le risorse destinate agli assegni di cura ed a molte altre prestazioni finora garantite al domicilio dal settore sanitario a quello assistenziale demandandone l'assegnazione alla Direzione Regionale delle politiche sociali e non all'area sanitaria rendendone pertanto incerta nel tempo l'entità e l'effettiva erogazione;
- con nota prot. 00752/002 inviata all'Assessore Regionale alla Sanità il 22 gennaio 2014 l'ANCI Piemonte affermava che la riclassificazione operata dalla Regione per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari è "sicuramente lesiva del diritto alle cure delle persone non autosufficienti", che non può essere correlato alla tipologia di prestazione ma alla condizione di salute ed allo specifico bisogno;

**CONSIDERATO**

che:

- le cure domiciliari rientrano a pieno titolo nei LEA come "aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona" come risulta al punto 7 del D.P.C.M. del 29 novembre 2001, avente valore di legge in base all'articolo 54 della Legge 289/2002;
- la Regione Piemonte, in contraddizione con i suoi stessi provvedimenti approvati nel tempo in materia (D.G.R. n. 51/2003, D.G.R. n. 39/2009, D.G.R. n. 56/2010 e da ultimo Legge Regionale 10/2010) riclassifica come interventi aggiuntivi ai LEA gli assegni di cura e molte altre prestazioni finora garantite al domicilio sulla base di un'interpretazione autonoma del verbale del "tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali", il cosiddetto Tavolo Massicci;
- tali provvedimenti riconoscono come prestazione LEA solo quella resa da operatori sociosanitari (OSS) nonostante la partecipazione economica del Servizio Sanitario Regionale riguardi, nella misura del 50%, gli oneri di tutte le prestazioni domiciliari di "aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona";
- l'assistenza domiciliare è funzione strategica nel sistema dei servizi sociosanitari per la qualità stessa dell'assistenza e per la sua economicità da cui deriva un ingente risparmio di risorse nell'ambito dell'appropriatezza delle cure in lungo assistenza;

**ATTESO**

inoltre, che:

- con D.G.R. n. 25 del 30 dicembre 2013, pubblicata sul BUR il 6/2/2014, la Regione Piemonte approvava un nuovo piano di "rientro" della spesa sanitaria e socio-sanitaria;
- con nota del 26 febbraio 2014 l'ANCI Piemonte evidenziava alla Regione Piemonte la illegittimità del provvedimento, in quanto lo stesso "sferra un altro duro attacco alle prestazioni sociosanitarie finora garantite alle persone non autosufficienti e svela definitivamente una volontà di ridimensionamento dell'offerta

di servizi nel settore, come se a questa fossero ascrivibili le ragioni del disavanzo sanitario.”

- RICHIAMATA inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28/04/2014 avente oggetto " Ricorso avverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 25/2013, n. 26/2013 e n. 5/2014. Presa d'atto", con cui si decideva di presentare ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento delle deliberazioni su citate ed atti presupposti, connessi e consequenziali, conferendo incarico di patrocinio legale nel giudizio de quo all'Avvocato Giuseppe Michieletto, Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino quantificando la spesa in € 200,00 da versare all'Ufficio Unico di Avvocatura predetto;
- VISTA la sentenza n. 157/2015 del TAR Piemonte, sezione II, depositata il 29/01/2015 con cui il ricorso è stato accolto;
- ASSUNTO che la Regione Piemonte, con atto notificato in data 27/07/2015, ha frapposto appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 157/2015;
- RILEVATA quindi la necessità di provvedere con la massima sollecitudine per la conferma della sentenza di I grado;
- RICHIAMATA la Deliberazione del C.D.A. n. 28 del 12/10/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, dando mandato al Presidente a stare in giudizio e a rappresentare l'Ente in ogni procedimento inerente il ricorso di appello;
- VISTA la nota ns. prot. 6437 del 13/10/2015 con la quale il Presidente di questo Consorzio comunicava l'adesione all'Ufficio Unico di Avvocatura del Comune di Nichelino ai fini della costituzione in giudizio avanti al Consiglio di Stato per resistere all'appello della Regione Piemonte impegnandosi a versare, a titolo di rimborso spese legali, la somma onnicomprensiva e forfetaria di € 400,00;
- DATO ATTO che occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva e forfetaria di € 400,00 da versare al Comune di Nichelino per l'adesione all'Ufficio Unico di Avvocatura;
- VISTE le disponibilità di bilancio;
- VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Consortile;

#### DETERMINA

- 1) di impegnare, per i motivi meglio precisati in premessa, la somma onnicomprensiva e forfetaria di € 400,00 da versare al Comune di Nichelino, Ufficio Unico di Avvocatura, a titolo di rimborso spese legali per la costituzione in giudizio avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 157/2015, imputando tale somma sull'intervento 1.01.08.03 Cap.200 imp. del bilancio di previsione 2015;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria affinché provveda a liquidare la suddetta somma di € 400,00, senza ulteriore atto, a favore del Comune di Nichelino sul conto della Banca d'Italia –

IBAN IT 55 S 01 0000 324511 43 000 61174 avente come causale: Spese legali per appello della Regione Piemonte avverso la sentenza TAR Piemonte n. 157/2015

La Responsabile di P. O.  
Area Servizi- Strutture  
A.S. Maria Giulia Donati



Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 26.10.2015

Il Responsabile di Servizio  
Area Amministrativa/Finanziaria  
Dott. Carlo Gusberti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 12 NOV. 2015

Il Segretario  
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

